



Fondazione
ARENA DI VERONA*

DETERMINA A CONTRARRE

SERVIZIO DI “PARRUCCHERIA E TRUCCO PER GLI SPETTACOLI DI OPERA LIRICA DA RAPPRESENTARSI PRESSO L’ANFITEATRO ARENA DI VERONA PER IL PERIODO INDICATO NEL PRESENTE BANDO (LUGLIO – SETTEMBRE 2019)”

Il Sovrintendente,

PREMESSO

- che con precedente Avviso di Manifestazione di Interesse del 04.04.2019 è stata indetta da Fondazione Arena di Verona, d’ora in avanti semplicemente “FAV”, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) per l’affidamento del servizio in oggetto, come da Determina del Sovrintendente n. 24 del 02.04.2019, pubblicata sul sito di FAV nella sezione “gare e appalti”;
- che alla citata manifestazione di interesse hanno aderito n.2 società (MUNDO COSMETICO Srls e S.T.C. Srls), inviando la propria candidatura nei termini previsti dall’Avviso;
- che con successiva Lettera di Invito del 24.04.2019 sono stati invitati a presentare offerta entro il termine perentorio del 10.05.2019 ore 11:00 entrambi i suindicati operatori;
- che, entro il suddetto termine, è pervenuta unicamente l’offerta della ditta S.T.C. Srls;
- che, in sede di verifica della documentazione amministrativa in occasione della seduta pubblica del 13.05.2019 ore 10:00 è stata rilevata l’assenza in capo del concorrente S.T.C Srls dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti nella Lettera Invito, non sanabile attraverso il soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- che pertanto l’offerta dell’unico concorrente S.T.C. Srls, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, non è stata ritenuta appropriata, procedendosi, quindi all’esclusione dello stesso;
- che permane la necessità Fondazione Arena di Verona, di assegnare il servizio di **“PARRUCCHERIA E TRUCCO PER GLI SPETTACOLI DI OPERA LIRICA DA RAPPRESENTARSI PRESSO L’ANFITEATRO ARENA DI VERONA PER IL PERIODO INDICATO NEL PRESENTE BANDO (08 LUGLIO – 08 SETTEMBRE 2019)”** alle condizioni del precedente appalto;
- che sussistono, pertanto, le condizioni e motivazioni per poter ricorrere alla Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) invitando operatori in possesso dei requisiti previsti;
- che l’articolo 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50 del 18.04.2016), d’ora in avanti semplicemente “Codice”, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai loro ordinamenti, individuando gli elementi necessari del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che il Direttore Tecnico e della Sicurezza ha rappresentato all’Ufficio Amministrazione e all’Ufficio Acquisti della Fondazione la necessità di acquisire il Servizio in oggetto, indicando la durata dell’appalto dal 08.07.2019 al 08.09.2019 e la base d’asta stimata in Euro 135.000,00= (Euro Centotrentacinquemila/00);
- che non vi sono rischi interferenziali, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, del D.lgs. n. 81/2008, in considerazione del fatto che tale servizio viene svolto in completa separazione rispetto all’attività di FAV e a quella di eventuali altri operatori che dovessero essere impiegati per l’esecuzione di servizi e prestazioni all’interno dell’Arena; conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (Euro zero/00); non è stato, quindi, predisposto il D.U.V.R.I.;
- che, visto l’art. 95 comma 2 del codice, si intende procedere alla valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;



Fondazione
ARENA DI VERONA*

D E T E R M I N A

1. di dare avvio, per le motivazioni espresse in premessa, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a), invitando almeno n. 4 (Quattro) ditte, per affidare il servizio in epigrafe, per il quale è stato richiesto il CIG;
2. di affidare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
3. di nominare quale RUP della procedura il Direttore Allestimenti Scenici di Fondazione Arena di Verona, nella persona dell' ing. Michele Olcese.

Verona li, 24.05.2019

Il Sovrintendente
Dott.ssa Cecilia Gasdia